

**Settore: SC**  
**Proponente: 16.A**  
**Proposta: 2017/259**

**del 19/05/2017**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 710**

**del 20/05/2017**

**SERVIZI ALLA CITTA'  
SERVIZI AI CITTADINI**

**Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA MASCAGNI N. 12/2, 2° P., INT. 7 - OSPITALITA' NON AUTORIZZATA - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

# IL DIRIGENTE

premessi che:

- l'inquilina - le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto - è assegnataria dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Mascagni n. 12/2, 2° p., int. 7;
- il 23 febbraio 2016 dichiarava, a favore della sorella 45enne - le cui generalità pure sono indicate nell'ALLEGATO A - un'ospitalità temporanea per un anno, ai sensi del vigente regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP (delib. consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 7);
- alla scadenza di tale ospitalità si constatava che l'ospite era ancora anagraficamente presente all'indirizzo dell'alloggio di ERP; pertanto, in assenza di rinnovo spontaneo della dichiarazione di ospitalità temporanea, l'Uff. Casa, con nota racc. n. 65 del 1° marzo u.s., provvedeva a sollecitare in tal senso l'inquilina, assegnandole il termine di 30 gg. dal ricevimento per ottemperare, ammonendola che l'omesso rinnovo configura una "grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi" (delib. cit., all. D, art. 1, 5° comma) e invitandola a documentare l'avvenuto pagamento dell'ultima mensilità scaduta (canone, più spese accessorie, più rata di recupero insoluto), ciò essendo una condizione per assentire la dichiarazione di ospitalità (delib. cit., all. D, art. 8, 1° comma);

considerato che la racc. di sollecito veniva ricevuta il 6 marzo u.s. e pertanto il termine intimato per adempiere è scaduto il 5 aprile u.s.; che a tutt'oggi l'ospite risulta ancora iscritta nella scheda anagrafica di famiglia dell'assegnataria, mentre la dichiarazione di ospitalità non è stata rinnovata; e che pertanto, l'ufficio, espletate le successive consultazioni col Servizio Sociale, ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" in ordine alla violazione del cit. regolamento comunale e della sottoindicata legge regionale sull'ERP;

vista la l. Reg. E.-R. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modif. e integr., e in particolare l'art. 30 comma 1, lett. b); visto il più volte citato regolamento comunale sulle ospitalità, di cui si richiama qui, in particolare l'art. 1, 5° comma: "La permanenza di un soggetto presso l'alloggio, che si protragga per più di tre mesi e che non sia stata autorizzata ai sensi del presente regolamento, si configura come grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi; l'avvenuta iscrizione anagrafica di un soggetto all'indirizzo dell'assegnatario non implica il superamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento",

d i c h i a r a

l'inquilina decaduta dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito a R.E. in Via Mascagni n. 12/2, 2° p., int. 7;

o r d i n a

all'inquilina, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio immediato dell'alloggio, libero da persone e cose, mediante riconsegna delle chiavi all'ACER;

f a p r e s e n t e

all'inquilina, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inquilina e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 35 comma 2 della l.r. succitata - è dovuto all'ACER di R.E. il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore stesso;
- ai sensi del regolamento comunale sull'ERP (delib. consiliare n. 9568/186 del 07.11.2011 – art. 17, 2° comma), l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – su istanza dell'interessata e **limitatamente all'effetto del rilascio** – qualora nel nucleo siano presenti soggetti portatori di gravi patologie o grandi invalidi;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.